



ritiene opportuno esaminare le suddette situazioni con spirito di correttezza e, considerando la vita del contratto, di sanare quelle irregolarità che non siano attribuibili a trascuratezza dell'assicurato;

b) - per i contratti con delega amministrativa a mezzo ruolini delle Serioni del Tesoro, può verificarsi che l'ufficio Provinciale del Tesoro, pur avendo eseguito regolarmente la trattenuta sulla pensione o sullo stipendio dell'assicurato, versi però in ritardo alla competente Agenzia l'importo globale dei premi.

Trattandosi in tal caso di circostanza estranea alla volontà dell'assicurato e dato che la ritenuta dei premi è originata da un atto di delega legale previsto dalla legge, normalmente si dà corso al pagamento dei sinistri avvenuti nelle more dei versamenti dei premi;

c) - per i contratti amministrati in cumulativa, può avvenire che il datore di lavoro, per vari motivi, versi in ritardo i premi, provocando la sospensione del rischio.

Considerando che la sospensione non è imputabile a negligenza dell'assicurato, il